



COMUNE di LIMANA

Provincia di Belluno Via Roma 90 –32020 LIMANA (BL)

UFFICIO COMMERCIO

☎0437966124. 📠fax 0437 966166

Allegato A)
della Delibera Consiglio Comunale n. 39 del 12.7-2002

Regolamento del Commercio su aree pubbliche

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 e dalla Delibera della Giunta regionale del Veneto 20 luglio 2001, n. 1902.

Articolo 1. Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, abilita il titolare all'esercizio dell'attività in forma itinerante e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale ed alla vendita presso il domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una tipologia merceologica.

Articolo 2. Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R.
4. La domanda, incompleta dei dati essenziali come previsto dalla D.G.R. n. 1902/2001 e stabiliti nel fac simile della domanda predisposta dalla Regione, è inammissibile. Qualora invece la domanda sia incompleta dei dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, fissando in DIECI giorni dal ricevimento della comunicazione di integrazione, il termine entro il quale regolarizzare la domanda stessa, pena la decadenza..

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 112/1991 (23.4.1991) da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
7. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
8. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
10. Uno stesso operatore non può essere titolare di più di due posteggi, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 10/2001, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le vigenti norme.

Articolo 3. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza, fissando

in DIECI giorni dal ricevimento della comunicazione di integrazione il termine entro il quale regolarizzare la domanda stessa, pena la decadenza.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito. Questi entro trenta giorni richiede la documentazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e provvede all'annotazione del cambio di residenza, prendendo in carico l'intera posizione.

Articolo 4. Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
6. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, può iniziare l'attività a condizione che abbia presentato la relativa domanda di subingresso. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.
7. Il subentrante per atto tra vivi che non sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, decade dal diritto di subingresso salvo che entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo non abbia a sua volta trasferito l'azienda.

La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento oppure con notifica, dal responsabile del servizio competente.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro sei mesi dalla morte del titolare, pena la decadenza, abbia presentato la domanda di subingresso. Il subentrante per causa di morte decade inoltre dal diritto di subingresso qualora entro un anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
9. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite del cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
10. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa del presente articolo.

Articolo 5. Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle ed iniziare l'attività previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.
2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica dal responsabile del servizio competente.

Articolo 6. Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il responsabile del servizio preposto quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica nel Comune di LIMANA, per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali.
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

- c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
 4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Articolo 7. Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta accompagnata da idonea documentazione che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
3. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Articolo 8. Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro della imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di L. 80 milioni (EURO 41.316,55) per le ditte individuali e di L. 2 miliardi (EURO 1.032.913,8) per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 20 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Articolo 9. Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte, individuali o società in qualsiasi forma costituite, già iscritte al registro imprese al momento della domanda di autorizzazione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi eventualmente individuati di volta in volta con deliberazione di Giunta comunale per l'area interessata alla manifestazione, in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande e, in caso di parità, in base all'anzianità d'iscrizione al R.E.A.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

Articolo 10. Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
4. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
5. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
6. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno metri 2,20 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi.
8. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
9. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale.
10. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
11. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
12. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Articolo 11. Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono quelli individuati dal presente regolamento, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano. Nel corso di validità del presente regolamento, per sopravvenute esigenze dell'utenza e degli operatori del settore, il Consiglio comunale può deliberare l'aumento del numero dei posteggi all'interno del mercato e del numero e dislocazione dei posteggi isolati.

Con delibera di Consiglio comunale nr. 180 del 20/11/1984 è stato approvato il piano per l'assegnazione di spazi per il commercio su area pubblica con posteggio.

2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono quelle indicate negli allegati elaborati tecnici indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
 - h) la disposizione planimetrica dei posteggi, la superficie, la numerazione le tipologie merceologiche, l'accesso viario e i parcheggi e la circolazione pedonale.
3. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali.
4. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Articolo 12. Trasferimento dei mercati

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
2. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il Responsabile del servizio competente, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Articolo 13. Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi.

Articolo 14. Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal Responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio e le condizioni logistiche del mercato non ledano il diritto di altri operatori limitrofi.; in caso contrario il Responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento, ai sensi dell'art. 12, comma 2.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano di cui all'art. 11.

Articolo 15. Posteggi liberi - Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, con le modalità indicate all'art. 2.
3. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il Responsabile del servizio competente provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di eventuale subingresso, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax oppure presentata direttamente

presso gli uffici comunali entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del responsabile del servizio competente che individua i posteggi liberi. Della pubblicazione ne verrà data notizia ai titolari di posteggio nel mercato.

5. Il Responsabile del servizio inviterà gli operatori che ne hanno fatto richiesta ad apposita riunione per definire le assegnazioni di migliororia che dovranno tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici.
6. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 13.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Articolo 16. Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle planimetrie di mercato.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del Responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) sede dell'azienda agricola;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) numero presenze nel mercato come operatore precario;
 - f) *Iscrizione nel R.E.A.*;
 - g) i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2. Le domande ricevute successivamente a tale termine possono essere esaminate, in base all'ordine cronologico di ricezione, solo in caso di mancanza di domande pervenute entro il predetto termine.
5. Per le domande giudicate incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine di 10 giorni, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. In caso che il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - b) maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A.;

c) ordine cronologico di ricezione della domanda.

7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati.
9. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 17.
10. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
11. La concessione di posteggio ha validità decennale. In relazione alla eventuale stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno. In questo caso è possibile assegnare lo stesso posteggio a più produttori agricoli nell'arco dell'anno
12. I titolari di posteggio devono comprovare annualmente la qualifica di imprenditore agricolo

Articolo 17. Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici ed eventuali specifiche tipologie merceologiche.
2. Le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. La spunta degli operatori precari è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dall'orario stabilito dall'ordinanza del Sindaco che disciplina gli orari del commercio su area pubblica.
4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare al personale incaricato apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte)
5. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

6. Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.
7. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
8. Gli operatori precari sono tenuti al pagamento del Canone O.S.A.P. e della tassa R.S.U.

Articolo 18. Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di insediamento dei precari previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato fino alle ore 12.30. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 29, comma 3, la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

Articolo 19. Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto da almeno il 50% degli operatori del mercato o su proposta delle Organizzazioni di categoria locali.
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
3. La Giunta Comunale deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta, sentite i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.
5. La presenza al mercato straordinario è obbligatoria. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.

COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 20. - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti. In particolare non è consentita la sosta sulla carreggiata delle strade statali, provinciali e comunali.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento del mercato settimanale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

FIERE

Articolo 21. Piano delle fiere

1. Le fiere presenti nel territorio comunale sono quelle individuate da questo regolamento, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano: nessuna fiera istituita nel territorio comunale.
2. Le aree da destinare a sede delle fiere vengono istituite dal Consiglio secondo le norme previste dal presente regolamento.

Articolo 22. Ampliamento, Trasferimento e soppressione della fiera

1. L'ampliamento dell'area della fiera e l'aumento del numero dei posteggi sono deliberati dal Consiglio comunale per comprovate esigenze da parte dell'utenza e degli operatori del settore
2. Per il trasferimento si applicano le norme previste nell'art. 12 del regolamento
3. Per la soppressione delle fiere si applicano le norme previste nell'art. 13 del presente regolamento limitatamente ai punti a) e b);

Articolo 23. Domande di concessione dei posteggi

1. Gli operatori muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo b) e di tipo a) possono chiedere la concessione decennale dei posteggi delle fiere.
2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il Comune 90 giorni prima dell'effettuazione della fiera, emette apposito bando per la concessione dei posteggi, pubblicandolo all'Albo pretorio per 30 giorni e inviandolo alle Associazioni di categoria locali.
3. Le domande devono pervenire, pena l'esclusione dalla graduatoria, entro i termini di pubblicazione del bando; nei successivi 60 giorni il Responsabile del Servizio provvede all'istruzione delle domande, alla formazione della graduatoria e alla formalizzazione della concessione.
4. La domanda in competente bollo deve contenere:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società; sede dell'azienda agricola per i produttori agricoli.
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche o di produttore agricolo, attestata nel R.E.A.;
 - g) tipologia merceologica o prodotto agricolo che la ditta intende porre in vendita.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune

3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il Responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro 15 giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine di 10 giorni, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e archiviate.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui sia titolare.
5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Articolo 24. Graduatoria

1. La graduatoria per la concessione dei posteggi è affissa all'albo pretorio del Comune almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la concessione o meno del posteggio nella fiera in relazione al numero dei posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione.
2. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere già istituite valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
3. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere di nuova istituzione valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
 - b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
4. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.

Articolo 25. Concessione di posteggio

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale limitata al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse ed è soggetta al pagamento della tassa/canone O.S.A.P. come indicato nel successivo art. 32.
2. La concessione decennale viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera.
3. Qualora si rendano disponibili dei posteggi, il Responsabile del Servizio provvede a comunicare tale evento agli operatori già assegnatari in quella fiera, fissando un termine per la proposizione della relativa domanda di miglioria. In caso di più domande per lo stesso posteggio, questi verrà assegnato secondo i criteri di priorità di cui al precedente art. 24 - comma 2). Il Responsabile del servizio inviterà gli operatori che hanno fatto richiesta ad apposita riunione

per definire le assegnazioni di migliororia che terranno conto della ripartizione della fiera tra i diversi settori merceologici.

4. Esperita la procedura della "miglioria", il posteggio rimasto definitivamente libero viene assegnato dal Responsabile del Servizio all'operatore primo dei non assegnatari. Qualora questi non accetti, si interpellerà il secondo e così via fino all'esaurimento della graduatoria stessa. Infine se, dopo le operazioni descritte, il posteggio rimane ancora vacante, il Responsabile del servizio provvederà ad emettere apposito bando per la concessione decennale con le modalità già descritte all'art. 23 e successivi.
5. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio.
6. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.
7. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Articolo 26. Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera; altrimenti è considerato assente e il posteggio viene assegnato agli operatori non concessionari di posteggio.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per almeno 2/3 della durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 27. Adempimenti conseguenti alla concessione

1. Prima di ogni evento, gli operatori già concessionari di posteggi nelle fiere devono confermare la loro presenza inderogabilmente almeno trenta giorni prima attraverso la produzione dell'attestazione del pagamento del canone/tassa O.S.A.P.
2. Il Responsabile del servizio determinerà il numero dei posteggi che non saranno occupati dai concessionari al fine di darne notizia agli operatori non concessionari inseriti nella graduatoria di cui all'art. 24.

Articolo 28. Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino occupati dai concessionari vengono assegnati secondo il seguente ordine:
 - a) Dal Responsabile del servizio agli operatori non concessionari di posteggio ed inseriti nella graduatoria di cui all'art. 24 che confermino la partecipazione mediante la produzione dell'attestazione del pagamento del canone/tassa O.S.A.P. almeno dieci giorni prima dell'evento.
 - b) Dal responsabile del servizio agli operatori non concessionari e non inseriti nella graduatoria che chiedano di partecipare alle fiere, inviando apposita domanda entro trenta giorni prima dell'evento. L'assegnazione sarà effettuata in base ai criteri di cui all'art. 24 - comma 3.
 - c) Dal personale incaricato agli operatori precari secondo le modalità previste per il mercato.

Articolo 29. Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Il Consiglio comunale può riservare ai produttori agricoli appositi posteggi che vengono indicati negli elaborati tecnici delle fiere
2. La concessione ha durata decennale; in fase di prima applicazione del presente regolamento, lo stesso bando di concessione dei posteggi ai commercianti, prevederà la concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli e si rispetterà lo stesso iter per la formazione della graduatoria che rimane distinta da quella dei commercianti. Per la concessione dei posteggi rimasti liberi si procede secondo quanto stabilito nei precedenti articoli 25 e 27.
3. Per quanto riguarda la formulazione delle domande, la loro regolarizzazione e i criteri per la formazione della graduatoria si applicano le norme previste all'art. 16 - commi 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.

CALENDARIO E ORARI

Articolo 30. Calendario e indirizzi in materia di orari

1. Entro il 30 settembre dell'anno precedente deve essere predisposto il calendario di cui all'art. 8 della legge regionale con il quale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.
2. Il Sindaco, con proprio decreto, fissa gli orari di esercizio del commercio su area pubblica, ivi compresa quella in forma itinerante, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10/2001, il Sindaco determina gli orari secondo i seguenti principi:
 - a) l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata nella fascia tra le ore 07 e le ore 22, come per il commercio in sede fissa
 - d) l'attività nei posteggi isolati comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella fascia oraria tra le ore 06 e le ore 24.00 come previsto per i pubblici esercizi.
 - c) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 6,00 e le ore 2,00

NORME IGIENICO - SANITARIE

Articolo 31. Normativa igienico-sanitaria

1. Si richiamano integralmente, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.
2. Al mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie si applicano le sanzioni previste dalle medesime norme e la sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 32. Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. Gli atti di:

- concessione del suolo pubblico relativo al posteggio
- sospensione, revoca e decadenza della concessione
- rinnovo della concessione

sono disposti dal responsabile del servizio contestualmente ai provvedimenti di autorizzazione e di rinnovo, sospensione, revoca e decadenza della relativa autorizzazione.

La durata temporale della concessione e della sospensione è la stessa dell'autorizzazione.

Articolo 33. Canone/ Tassa per l'occupazione del posteggio

1. La tassa/canone per la occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

- a) per il mercato il pagamento va effettuato con cadenza annuale entro il 31 marzo e non si fa luogo al rimborso della tassa/canone per le giornate non usufruite.
- b) Per le fiere il pagamento va effettuato con cadenza annuale 30 giorni prima dell'evento.

2. Il pagamento del canone/tassa di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. E' fatto obbligo al concessionario di far pervenire al Comune la prova del pagamento entro il termine stabilito.

4. I precari sono tenuti a corrispondere la tassa/canone per la giornata di frequenza al mercato o alla fiera. Tale obbligo incombe anche per i non concessionari inseriti in graduatoria e che frequentano le fiere.

Articolo 34. Sospensione e revoca per omesso pagamento del canone

1. In caso di omesso pagamento del canone, la concessione viene sospesa contestualmente all'autorizzazione ed sono revocate qualora, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, non sia stato effettuato il pagamento del canone.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35. Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001.

2. Ai fini della compilazione delle graduatorie del mercato, la data iniziale per il conteggio dell'anzianità è il 20/11/1984, data di istituzione del mercato. Periodi precedenti devono essere debitamente documentati a cura dell'operatore.


Articolo 36. Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dall'art. 10 e dall'articolo 20 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 516 a EURO 3.098, di cui all'art. 29 comma 2 del decreto legislativo.
2. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di EURO 51 ad un massimo di EURO 309, con la procedura di cui alla legge 689/1981 e successive modifiche.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

INDICE

ARTICOLO 1.	ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	2
ARTICOLO 2.	AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO	2
ARTICOLO 3.	AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	3
ARTICOLO 4.	SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE	4
ARTICOLO 5.	REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA.....	5
ARTICOLO 6.	SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO	5
ARTICOLO 7.	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO	6
ARTICOLO 8.	PRODUTTORI AGRICOLI	6
ARTICOLO 9.	AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	7
ARTICOLO 10.	OBBLIGHI E DIVIETI PER GLI OPERATORI.....	7
ARTICOLO 11.	PIANO DEI MERCATI	8
ARTICOLO 12.	TRASFERIMENTO DEI MERCATI	8
ARTICOLO 13.	SOPPRESSIONE DEL MERCATO O DI POSTEGGI	9
ARTICOLO 14.	AMPLIAMENTO DEI POSTEGGI	9
ARTICOLO 15.	POSTEGGI LIBERI - MIGLIORIE	9
ARTICOLO 16.	POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI	10
ARTICOLO 17.	POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI – ASSEGNAZIONE AI PRECARI	11
ARTICOLO 18.	PRESENZE DEI TITOLARI DI POSTEGGIO	12
ARTICOLO 19.	MERCATI STRAORDINARI.....	12
COMMERCIO ITINERANTE	13
ARTICOLO 20.	- SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE - DIVIETI.....	13
FIERE	14
ARTICOLO 21.	PIANO DELLE FIERE	14
ARTICOLO 22.	AMPLIAMENTO, TRASFERIMENTO E SOPPRESSIONE DELLA FIERA.....	14
ARTICOLO 23.	DOMANDE DI CONCESSIONE DEI POSTEGGI	14
ARTICOLO 24.	GRADUATORIA	15
ARTICOLO 25.	CONCESSIONE DI POSTEGGIO	15
ARTICOLO 26.	PRESENZE DEI CONCESSIONARI DI POSTEGGIO	16
ARTICOLO 27.	ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE	16
ARTICOLO 28.	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI	16
ARTICOLO 29.	POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI	17
CALENDARIO E ORARI	17
ARTICOLO 30.	CALENDARIO E INDIRIZZI IN MATERIA DI ORARI	17
NORME IGIENICO - SANITARIE	17
ARTICOLO 31.	NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA	17
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO	18
ARTICOLO 32.	CONCESSIONE DEL POSTEGGIO – DURATA – RINNOVO	18
ARTICOLO 33.	CANONE/ TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEL POSTEGGIO	18
ARTICOLO 34.	SOSPENSIONE E REVOCA PER OMESSO PAGAMENTO DEL CANONE	18
DISPOSIZIONI FINALI	18
ARTICOLO 35.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	18
ARTICOLO 36.	SANZIONI	19

COMUNE DI LIMANA Provincia di Belluno - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Ufficio Commercio e Turismo	
PLANIMETRIA DELLA PIAZZA DEL CAPOLUOGO CON INDICAZIONE DEGLI SPAZI PER IL MERCATO DEGLI AMBULANTI	ALLEGATO B
Scala 1:400	Marzo 2017



ALLEGATO C - SCHEDA MERCATO 2017

DEFINIZIONE	MERCATO DI LIMANA			
ISTITUZIONE	Delibera Consiglio Comunale			
TIPOLOGIA	Annuale con cadenza settimanale			
SVOLGIMENTO	Mercoledì mattina			
UBICAZIONE	Piazza Florido Lorenzi			
SUPERFICIE COMPLESSIVA	mq. 390			
POSTEGGI TOTALI	9			
SETTORE ALIMENTARE	3	FRUTTA E VERDURA	POSTEGGIO N.3	MQ.75
		FORMAGGI E SALUMI	POSTEGGIO N.4	MQ.35
		PESCE	POSTEGGIO N.5	MQ.35
SETTORE NON ALIMENTARE	4	NON ALIMENTARE	POSTEGGIO N.1	MQ.40
		NON ALIMENTARE	POSTEGGIO N.2	MQ.40
		CALZATURE PELLETERIA PRODOTTI TESSILI	POSTEGGIO N.7	MQ.50
		ABBIGLIAMENTO	POSTEGGIO N.9	MQ.45
PRODUTTORE AGRICOLO	1	PRODUTTORE AGRICOLO	POSTEGGIO N.6	MQ.35
		PRODUTTORE AGRICOLO	POSTEGGIO N.8	MQ.35
ORARIO	OCCUPAZIONE POSTEGGIO		come da ordinanza	
	INIZIO VENDITA			
	SGOMBERO E FINE VENDITA			